



# **COMUNE DI ALPIGNANO**

**Provincia di Torino**

Viale Vittoria 14 · 10091 ALPIGNANO (TO) · ITALIA

Tel. 011 966 66 11

[www.comune.alpignano.to.it](http://www.comune.alpignano.to.it)

# **REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24/11/2011

# **REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, sono l'istituzione e il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'art. 18, comma 2, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente e in particolar modo quelle disciplinate dall'art. 1 del Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito in Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dall'art. 18 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 e dell'art. 44 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

2. Il Consiglio Tributario rappresenta un “tavolo tecnico” grazie a cui possono essere agevolati lo scambio di informazioni tra i membri e la tempestiva congiunta disamina di problematiche sostanziali e/o operative sottese all'attività di recupero dell'evasione fiscale e contributiva. In tale contesto il Consiglio Tributario potrà concordare strategie, ambiti prioritari di controllo e potrà formulare proposte e progetti operativi.

3. Compito principale del Consiglio Tributario è fornire indicazioni in ordine alle segnalazioni da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'I.N.P.S. sulla scorta delle disposizioni dettate dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i. nonché quelle introdotte dall'art. 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e s.m.i..

4. In particolare il Consiglio Tributario raccoglie dati e notizie dai quali emerge la capacità contributiva dei soggetti che hanno residenza nel territorio comunale, che il competente ufficio comunale utilizzerà per le “segnalazioni qualificate” da trasmettere all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. Il Consiglio Tributario ha la facoltà anche di provvedere ad esaminare le copie delle dichiarazioni messe a disposizione del Comune da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativamente ai soggetti residenti nel Territorio comunale.

6. I pareri espressi dal Consiglio Tributario riguardano l'attività di controllo fiscale dell'Ente comunale che può essere svolta autonomamente dagli uffici comunali oppure mediante l'intervento di società e di enti partecipanti dai Comuni stessi o attraverso società a cui è stata affidata l'attività di recupero evasione, con le modalità previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario è composto da:

- a) Il Direttore Area Finanze, che assume la carica di Presidente;
- b) Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi;
- c) Il Direttore Area Polizia Municipale;
- d) Il Direttore Area Territorio;

- e) Il Direttore Area Affari Generali;
- f) Il Direttore Area Istruzione Cultura e Sociale.

2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:

- a) Il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
- b) Il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
- c) Il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
- d) Il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato;
- e) Il Responsabile del Concessionario della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

#### **Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consigliare o per sopravvenute disposizioni normative.

#### **Articolo 5 – Attività e sedute del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente. In sua assenza può allo scopo designare un componente del Consiglio.

2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dai componenti.

La sottoscrizione di relazioni, pareri, ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri, tramite convocazione scritta inviata a mezzo lettera, fax o e-mail almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di urgenza motivata il termine è ridotto a 2 giorni.

4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, non meno di una volta ogni tre mesi.

5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Il Consiglio Tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza semestrale all'Assessore alle Finanze il quale trasmette il documento alla Giunta Comunale.

8. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione Comunale, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza di diritto di voto.

#### **Articolo 6 – Obblighi dei consiglieri**

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti. A tal fine nessun

documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi, da quelli per i quali sono stati acquisiti, fermo restando che la violazione del segreto d'ufficio espone a tutte le relative conseguenze di legge.

2. E' fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

### **Articolo 7 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'Ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte dal Servizio Tributi.

2. Per quanto disposto dall'art. 18, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

### **Articolo 8 – Normativa di rinvio**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Articolo 9 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.